

N. 2/229/1-4 di prot.  
Allegati n. 9

Roma, 24/04/2025

OGGETTO: D.P.R. 24 MARZO 2025, N. 53 - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE "TRIENNIO 2022-2024".

A CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO Chieti  
Servizio Trattamento Economico - Ufficio T.E.A.  
Polo di Telematica

e, per quanto di eventuale competenza:

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 24 MARZO 2025, N. 53 (concertazione triennio economico 2022-2024).

1. Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025, Serie Generale - Suppl. Ordinario n. 12/L, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53 di *Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (triennio 2022-2024)*. Tale provvedimento si applica - **a partire dal 1° aprile 2022** - al personale dal grado di Carabiniere al grado di Capitano compreso.
2. Al riguardo, si forniscono nel dettaglio gli elementi economici costitutivi della norma in argomento:
  - a. **STIPENDIO**
    - (1) A decorrere **dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022**: il valore del punto **parametrico**, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi, pertanto gli stipendi sono rideterminati come da annessa TABELLA 1;

- (2) a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023: il valore del punto parametrico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi, pertanto gli stipendi sono rideterminati come da annessa TABELLA 2;
- (3) a decorrere dal 1° gennaio 2024: il valore del punto parametrico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi, pertanto gli stipendi sono rideterminati come da annessa TABELLA 3.

I valori stipendiali di cui alle sopracitate TABELLE 1, 2, 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale, erogata ai sensi di (art. 26, co. 6):

- (1) art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57;
- (2) art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**b. VACANZA CONTRATTUALE**

A partire dal 1° aprile 2025 e dal 1° luglio 2025 sono riconosciute le indennità di vacanza contrattuale nelle misure riepilogate in TABELLA 4 (art. 25, co. 2).

**c. INDENNITÀ PENSIONABILE**

A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla TABELLA 5 (art. 28).

**d. LAVORO STRAORDINARIO**

A decorrere dal 1° GENNAIO 2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario, fissate dall'articolo 38, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui all'annessa TABELLA 6 (art. 30).

**e. INDENNITÀ DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI**

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di rischio per operatori subacquei, di cui all'art. 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, è rideterminata nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscela sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	5,00	10,00	30,00	25,00
13 - 25	10,00	15,00	20,00	
26 - 40	20,00	18,00	0,00	
41 - 55	28,00	24,00	0,00	
56 - 80	38,00	30,00	0,00	
81 - 110	0,00	50,00	0,00	
111 - 150	0,00	60,00	0,00	
151 - 200	0,00	0,00	0,00	
Oltre 200	0,00	0,00	0,00	

**f. INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO, DI MARCIA, RELATIVE INDENNITÀ SUPPLEMENTARI E INDENNITÀ PER IL PERSONALE SPECIALIZZATO ARTIFICIERE**

- 1) Ferme restando le disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche tra il personale delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative (art. 33 co. 1).
- 2) A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della specializzazione di **Carabiniere Paracadutista Esploratore** in servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Toscana, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze Speciali, compete l'indennità supplementare mensile prevista all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 (cioè il 170% dell'indennità di impiego operativo di base - art. 33 co. 2).
- 3) A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato artificiere è attribuita un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività mediante l'utilizzo ordigni esplosivi (art. 33 co. 3):
  - a) disinnescamento degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative;
  - b) brillamento di ordigni esplosivi residui.L'indennità di cui al presente comma non è cumulabile con quella prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del presidente della repubblica 20 aprile 2022, n.57.

**g. INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLE FORZE DI POLIZIA A COMPETENZA GENERALE E IN SERVIZIO PERMANENTE DI PUBBLICA SICUREZZA**

- (1) A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attività esplicitate dalle Forze di Polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei Carabinieri **impiegato in servizi di controllo del territorio** compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale e notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennità nelle misure previste dall'art. 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.57 (art. 34 co. 1):
  - euro 5,00, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;
  - euro 10,00, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.
- (2) L'indennità di cui sopra (art. 34 co. 2):
  - (a) è cumulabile con quella di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del presidente della repubblica 18 giugno 2002, n.164;
  - (b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

**h. INDENNITÀ PER IL PERSONALE SPECIALIZZATO DEL SETTORE CINOFILO**

A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto è attribuita un'indennità mensile pari a euro 50,00 (art. 36).

**i. INDENNITÀ DI PRESIDIO TERRITORIALE**

A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei Carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui all'art. 173, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, di livello non inferiore al comando di Compagnia, compete un'indennità mensile nella misura di euro 100,00 (art. 37 co. 1).

I. INDENNITÀ PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN POSSESSO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI NEL SETTORE CYBER

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera di cui agli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2002, n.57, rispettivamente per il personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è rideterminata nella misura di euro 6,50 (art. 38).

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del decreto in argomento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul TFS (indennità di buonuscita), sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso (trattamento economico fisso e continuativo al 50%), come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali, assistenziali ed i contributi di riscatto (art. 27, co. 1).
4. Gli importi stipendiali derivanti dall'applicazione del provvedimento economico in esame hanno effetto anche sulle paghe degli Allievi. Al riguardo sono state elaborate le TABELLE 7, 8 e 9.
5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai sopracitati commi da 1 a 3 dell'art. 26 del decreto in esame, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, **non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile** di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, co. 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e **non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo** fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal **personale in servizio all'estero** (art. 26, co. 4).

I benefici economici risultanti dall'applicazione del decreto in esame sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del suddetto provvedimento.

L'aggiornamento del trattamento economico ha riflessi, secondo la scansione temporale del decreto, ai fini dell'indennità di ausiliaria, nonché sulla base di calcolo sottostante al conteggio della pensione, dell'indennità di buonuscita e della Cassa di previdenza delle Forze Armate. Agli effetti del TFS (indennità di buonuscita) si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio (art. 27, co. 2).
6. Tra gli ulteriori aspetti normativi di principale interesse del nuovo contratto si segnalano le disposizioni relative a:
  - a. licenza e riposo solidale (art. 39);
  - b. tutela della genitorialità (art. 40);
  - c. licenza straordinaria per congedo parentale (art. 41);
  - d. elevazione e aggiornamento culturale (art. 44);
  - e. aggiornamento professionale (art. 45).
7. Per quanto precede, il Centro Nazionale Amministrativo, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, provvederà, **a decorrere dalle competenze del mese di maggio 2025** - in relazione alle voci stipendiali di seguito indicate - a favore del personale in servizio, nelle more delle determinazioni e delle attività propedeutiche alla liquidazione degli istituti economici di nuova introduzione, ad effettuare le seguenti attività:

- a. **aggiornamento** degli importi relativi a: *stipendio, indennità di vacanza contrattuale, indennità mensile pensionabile, compenso per lavoro straordinario, indennità di rischio per operatori subacquei, indennità operativa, paga allievi, assegno alimentare per il personale sospeso dal servizio;*
- b. **corresponsione arretrati** maturati nella sola annualità corrente, predisponendo il pagamento di quelli maturati nelle precedenti annualità al successivo reperimento della necessaria copertura finanziaria;
- c. **adozione di appositi codici stipendiali per la successiva corresponsione agli aventi diritto, relativamente alla disponibilità dei corrispondenti finanziamenti da appostare nei previsti capitoli di bilancio, dei seguenti emolumenti:**
  - (1) artificiere non antisabotaggio;
  - (2) indennità supplementari forze speciali;
  - (3) indennità personale settore cinofili;
  - (4) indennità di presidio territoriale.

Nei riguardi del personale in quiescenza, comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del provvedimento in titolo, codesto C.N.A. provvederà, in base a quanto riportato al precedente punto 5, a:

- a. **corrispondere** gli importi pro-quota del trattamento economico di attività maturato dagli interessati nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di congedo;
- b. **aggiornare** l'indennità di ausiliaria al personale nella corrispondente posizione di stato;
- c. **predisporre** la documentazione finalizzata alla riliquidazione a favore degli aventi titolo:
  - (1) del TFS;
  - (2) dell'indennità supplementare della Cassa di previdenza delle Forze Armate;
  - (3) del trattamento pensionistico.

Nella circostanza, si precisa che:

- a. eventuali problematiche applicative dovranno essere tempestivamente rappresentate a questa Direzione che rimane a disposizione per i necessari chiarimenti;
- b. questioni di natura interpretativa delle norme siano inoltrate al competente Ufficio Trattamento Economico.

8. La presente circolare è disponibile sul *Portale Intranet Leonardo* nell'ambito del "*Compendio telematico sulla normativa interna riferita al personale*" (settore indice 13. *Trattamento economico*), nonché nella sezione tematica *Amministrazione*.

**Elenco tabelle annesse:**

- tabella 1 stipendio parametrato/indennità mensile pensionabile 01.04.2022 – 30.06.2022
- tabella 2 stipendio parametrato/indennità mensile pensionabile 01.07.2022 – 31.12.2023
- tabella 3 stipendio parametrato/indennità mensile pensionabile 01.01.2024
- tabella 4 indennità di vacanza contrattuale
- tabella 5 indennità pensionabile dal 01.01.2024
- tabella 6 misure orarie compenso per lavoro straordinario dal 01.01.2024
- tabella 7 paga allievi 01.04.2022 – 30.06.2022
- tabella 8 paga allievi 01.07.2022 – 31.12.2023
- tabella 9 paga allievi dal 01.01.2024

## TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022

Valori in euro per 12 mensilità

GRADI E QUALIFICHE	PARAM.	PUNTO PARAM.	STIPENDIO (dal 1° aprile 2022 - D.P.R. 53/2025 art. 26 c. 1)	
			mensile lordo	annuo lordo
<b>RUOLO UFFICIALI</b>				
Capitano	150,50	183,6993	2.303,90	27.646,74
Tenente	148,00	183,6993	2.265,62	27.187,50
Sottotenente	136,75	183,6993	2.093,41	25.120,88
<b>RUOLO ISPETTORI</b>				
Luogotenente carica speciale	148,00	183,6993	2.265,62	27.187,50
Luogotenente	143,50	183,6993	2.196,74	26.360,85
Mar.Maggiore con 8 anni nel grado	140,00	183,6993	2.143,16	25.717,90
Maresciallo Maggiore	137,50	183,6993	2.104,89	25.258,65
Maresciallo Capo	133,50	183,6993	2.043,65	24.523,86
Maresciallo Ordinario	131,00	183,6993	2.005,38	24.064,61
Maresciallo	124,75	183,6993	1.909,71	22.916,49
<b>RUOLO SOVRINTENDENTI</b>				
Brigadiere Capo qualifica speciale	131,00	183,6993	2.005,38	24.064,61
Brig. Ca. con 4 anni nel grado	125,75	183,6993	1.925,02	23.100,19
Brigadiere Capo	124,25	183,6993	1.902,05	22.824,64
Brigadiere	121,50	183,6993	1.859,96	22.319,46
Vice Brigadiere	116,75	183,6993	1.787,24	21.446,89
<b>RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI</b>				
Appuntato Scelto qualifica speciale	121,50	183,6993	1.859,96	22.319,46
App. Sc. con 5 anni nel grado	117,00	183,6993	1.791,06	21.492,82
Appuntato Scelto	116,50	183,6993	1.783,41	21.400,97
Appuntato	112,00	183,6993	1.714,53	20.574,32
Carabiniere Scelto	108,50	183,6993	1.660,95	19.931,37
Carabiniere	105,25	183,6993	1.611,20	19.334,35

**Tabella 2**

**TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023**

Valori in euro per 12 mensilità

GRADI E QUALIFICHE	PARAM.	PUNTO PARAM.	STIPENDIO (dal 1° gennaio 2020 - D.P.R. 53/2025 art. 26 c. 2)	
			mensile lordo	annuo lordo
<b>RUOLO UFFICIALI</b>				
Capitano	150,50	184,0659	2.308,49	27.701,92
Tenente	148,00	184,0659	2.270,15	27.241,75
Sottotenente	136,75	184,0659	2.097,58	25.171,01
<b>RUOLO ISPETTORI</b>				
Luogotenente carica speciale	148,00	184,0659	2.270,15	27.241,75
Luogotenente	143,50	184,0659	2.201,12	26.413,46
Mar. Maggiore con 8 anni nel grado	140,00	184,0659	2.147,44	25.769,23
Maresciallo Maggiore	137,50	184,0659	2.109,09	25.309,06
Maresciallo Capo	133,50	184,0659	2.047,73	24.572,80
Maresciallo Ordinario	131,00	184,0659	2.009,39	24.112,63
Maresciallo	124,75	184,0659	1.913,52	22.962,22
<b>RUOLO SOVRINTENDENTI</b>				
Brigadiere Capo qualifica speciale	131,00	184,0659	2.009,39	24.112,63
Brig. Ca. con 4 anni nel grado	125,75	184,0659	1.928,86	23.146,29
Brigadiere Capo	124,25	184,0659	1.905,85	22.870,19
Brigadiere	121,50	184,0659	1.863,67	22.364,01
Vice Brigadiere	116,75	184,0659	1.790,81	21.489,69
<b>RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI</b>				
Appuntato Scelto qualifica speciale	121,50	184,0659	1.863,67	22.364,01
App. Sc. con 5 anni nel grado	117,00	184,0659	1.794,64	21.535,71
Appuntato Scelto	116,50	184,0659	1.786,97	21.443,68
Appuntato	112,00	184,0659	1.717,95	20.615,38
Carabiniere Scelto	108,50	184,0659	1.664,26	19.971,15
Carabiniere	105,25	184,0659	1.614,41	19.372,94

## TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO DAL 01.01.2024

Valori in euro per 12 mensilità

GRADI E QUALIFICHE	PARAM.	PUNTO PARAM.	STIPENDIO (dal 1° gennaio 2021 - D.P.R. 53/2025 art. 26 c. 3)	
			mensile lordo	annuo lordo
<b>RUOLO UFFICIALI</b>				
Capitano	150,50	195,50	2.451,90	29.422,75
Tenente	148,00	195,50	2.411,17	28.934,00
Sottotenente	136,75	195,50	2.227,89	26.734,63
<b>RUOLO ISPETTORI</b>				
Luogotenente carica speciale	148,00	195,50	2.411,17	28.934,00
Luogotenente	143,50	195,50	2.337,85	28.054,25
Mar.Maggiore con 8 anni nel grado	140,00	195,50	2.280,83	27.370,00
Maresciallo Maggiore	137,50	195,50	2.240,10	26.881,25
Maresciallo Capo	133,50	195,50	2.174,94	26.099,25
Maresciallo Ordinario	131,00	195,50	2.134,21	25.610,50
Maresciallo	124,75	195,50	2.032,39	24.388,63
<b>RUOLO SOVRINTENDENTI</b>				
Brigadiere Capo qualifica speciale	131,00	195,50	2.134,21	25.610,50
Brig. Ca. con 4 anni nel grado	125,75	195,50	2.048,68	24.584,13
Brigadiere Capo	124,25	195,50	2.024,24	24.290,88
Brigadiere	121,50	195,50	1.979,44	23.753,25
Vice Brigadiere	116,75	195,50	1.902,05	22.824,63
<b>RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI</b>				
Appuntato Scelto qualifica speciale	121,50	195,50	1.979,44	23.753,25
App. Sc. con 5 anni nel grado	117,00	195,50	1.906,13	22.873,50
Appuntato Scelto	116,50	195,50	1.897,98	22.775,75
Appuntato	112,00	195,50	1.824,67	21.896,00
Carabiniere Scelto	108,50	195,50	1.767,65	21.211,75
Carabiniere	105,25	195,50	1.714,70	20.576,38

## VACANZA CONTRATTUALE (dal 01.04.2025 al 30.06.2025 - dal 01.07.2025)

GRADI E QUALIFICHE	VACANZA CONTRATTUALE (dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 - D.P.R. 53/2025, art. 25 c. 2)	VACANZA CONTRATTUALE (dal 1° luglio 2025 - D.P.R. 53/2025, art. 25 c. 2)
	0,60%	1%
<b>RUOLO UFFICIALI</b>		
Capitano	13,78	22,97
Tenente	13,55	22,59
Sottotenente	12,52	20,87
<b>RUOLO ISPETTORI</b>		
Luogotenente carica speciale	13,55	22,59
Luogotenente	13,14	21,90
Mar.Maggiore con 8 anni nel grado	12,82	21,37
Maresciallo Maggiore	12,59	20,99
Maresciallo Capo	12,23	20,38
Maresciallo Ordinario	12,00	19,99
Maresciallo	11,42	19,04
<b>RUOLO SOVRINTENDENTI</b>		
Brigadiere Capo qualifica speciale	12,00	19,99
Brig. Ca. con 4 anni nel grado	11,52	19,19
Brigadiere Capo	11,38	18,96
Brigadiere	11,13	18,54
Vice Brigadiere	10,69	17,82
<b>RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI</b>		
Appuntato Scelto qualifica speciale	11,13	18,54
App. Sc. con 5 anni nel grado	10,71	17,86
Appuntato Scelto	10,67	17,78
Appuntato	10,26	17,09
Carabiniere Scelto	9,94	16,56
Carabiniere	9,64	16,06

fonte SM - UfficioTrattamento Economico

INDENNITA' PENSIONABILE DAL 01.01.2024

Valori in euro per 12 mensilità

GRADI E QUALIFICHE	INDENNITA' PENSIONABILE (dal 1° gennaio 2024 - D.P.R. 53/2025 art. 28)	
	mensile lordo	annuo lordo
<b>RUOLO UFFICIALI</b>		
Capitano	993,29	11.919,48
Tenente	983,12	11.797,44
Sottotenente	944,43	11.333,16
<b>RUOLO ISPETTORI</b>		
Luogotenente carica speciale	972,48	11.669,76
Luogotenente	972,48	11.669,76
Mar.Maggiore con 8 anni nel grado	961,16	11.533,92
Maresciallo Maggiore	961,16	11.533,92
Maresciallo Capo	919,95	11.039,40
Maresciallo Ordinario	891,38	10.696,56
Maresciallo	863,42	10.361,04
<b>RUOLO SOVRINTENDENTI</b>		
Brigadiere Capo qualifica speciale	887,23	10.646,76
Brig. Ca. con 4 anni nel grado	887,23	10.646,76
Brigadiere Capo	887,23	10.646,76
Brigadiere	837,31	10.047,72
Vice Brigadiere	833,39	10.000,68
<b>RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI</b>		
Appuntato Scelto qualifica speciale	758,49	9.101,88
App. Sc. con 5 anni nel grado	758,49	9.101,88
Appuntato Scelto	758,49	9.101,88
Appuntato	694,06	8.328,72
Carabiniere Scelto	644,71	7.736,52
Carabiniere	608,39	7.300,68

**COMPENSO ORARIO LORDO PER LAVORO STRAORDINARIO**  
(D.P.R. 53/2025 - art. 30)

GRADI E QUALIFICHE	Importi dal 1° gennaio 2024		
	feriale diurno	feriale notturno festivo diurno	festivo notturno
<b>RUOLO UFFICIALI</b>			
Capitano	17,21	19,47	22,46
Tenente	16,91	19,13	22,07
Sottotenente	15,63	17,68	20,40
<b>RUOLO ISPETTORI</b>			
Luogotenente carica speciale	16,91	19,13	22,07
Luogotenente	16,41	18,56	21,41
Mar.Maggiore con 8 anni nel grado	16,00	18,10	20,88
Maresciallo Maggiore	15,72	17,78	20,51
Maresciallo Capo	15,26	17,26	19,91
Maresciallo Ordinario	14,97	16,93	19,53
Maresciallo	14,26	16,12	18,60
<b>RUOLO SOVRINTENDENTI</b>			
Brigadiere Capo qualifica speciale	14,97	16,93	19,53
Brig. Ca. con 4 anni nel grado	14,38	16,27	18,77
Brigadiere Capo	14,21	16,07	18,54
Brigadiere	13,89	15,71	18,12
Vice Brigadiere	13,35	15,10	17,42
<b>RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI</b>			
Appuntato Scelto qualifica speciale	13,89	15,71	18,12
App. Sc. con 5 anni nel grado	13,38	15,14	17,46
Appuntato Scelto	13,32	15,07	17,39
Appuntato	12,80	14,49	16,71
Carabiniere Scelto	12,41	14,04	16,20
Carabiniere	12,03	13,62	15,71

**COMPETENZE GIORNALIERE DOVUTE AGLI ALLIEVI**

(artt. 1798, co. 1 e 1791, co. 2 del D. Lgs.n. 66/2010)

Misure aggiornate a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 in base all'art. 26 c. 1 del D.P.R. 53/2025

COMPETENZE	MISURA LORDIZZATA (IMPONIBILE INPDAP) (*)	A CARICO LAVORATORE	MISURA NETTA GIORNALIERA (IMPONIBILE IRPeF)	A CARICO AMMINISTRAZIONE	
		CONTRIBUTO CASSA STATALI		CONTRIBUTO CASSA STATALI	IRAP
1	2	3 = Col. 2 x 8,80%	4 = 74% dello stipendio mensile lordo del Carabiniere / 30	5 = Col. 2 x 24,40%	6 = Col. 2 x 8,50%
PAGA	43,5700	3,83	39,7428	10,54	3,70

(\*) importo ottenuto aumentando la misura netta di una percentuale fissa pari al 9,635%

COMPETENZE	MISURA LORDA	A CARICO LAVORATORE	MISURA NETTA GIORNALIERA (IMPONIBILE IRPeF)	A CARICO AMMINISTRAZIONE	
		CONTRIBUTO CASSA STATALI		CONTRIBUTO CASSA STATALI	IRAP
1	2	3 = Col. 2 x 8,80%	4 = Col. 2 - Col. 3	5 = Col. 2 x 24,40%	6 = Col. 2 x 8,50%
INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO BASE (allievi ufficiali)	1,4900	0,1311	1,3589	0,3606	0,1267

COMPETENZE	MISURA LORDA	A CARICO LAVORATORE	MISURA NETTA GIORNALIERA (IMPONIBILE IRPeF)	A CARICO AMMINISTRAZIONE	
		CONTRIBUTO CASSA STATALI		CONTRIBUTO CASSA STATALI	IRAP
1	2	3 = Col. 2 x 8,80%	4 = Col. 2 - Col. 3	5 = Col. 2 x 24,40%	6 = Col. 2 x 8,50%
INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO BASE (allievo maresciallo / allievo carabiniere)	1,2400	0,1091	1,1309	0,3001	0,1054

## COMPETENZE GIORNALIERE DOVUTE AGLI ALLIEVI

(artt. 1798, co. 1 e 1791, co. 2 del D. Lgs.n. 66/2010)

Misure aggiornate a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 in base all'art. 26 c. 2 del D.P.R.53/2025

COMPETENZE	MISURA LORDIZZATA (IMPONIBILE INPDAP) (*)	A CARICO LAVORATORE	MISURA NETTA GIORNALIERA (IMPONIBILE IRPeF)	A CARICO AMMINISTRAZIONE	
		CONTRIBUTO CASSA STATALI		CONTRIBUTO CASSA STATALI	IRAP
1	2	3 = Col. 2 x 8,80%	4 = 74% dello stipendio mensile lordo del Carabiniere / 30	5 = Col. 2 x 24,40%	6 = Col. 2 x 8,50%
PAGA	43,6600	3,84	39,8221	10,57	3,71

(\*) importo ottenuto aumentando la misura netta di una percentuale fissa pari al 9,635%

COMPETENZE	MISURA LORDA	A CARICO LAVORATORE	MISURA NETTA GIORNALIERA (IMPONIBILE IRPeF)	A CARICO AMMINISTRAZIONE	
		CONTRIBUTO CASSA STATALI		CONTRIBUTO CASSA STATALI	IRAP
1	2	3 = Col. 2 x 8,80%	4 = Col. 2 - Col. 3	5 = Col. 2 x 24,40%	6 = Col. 2 x 8,50%
INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO BASE (allievi ufficiali)	1,4900	0,1311	1,3589	0,3606	0,1267

COMPETENZE	MISURA LORDA	A CARICO LAVORATORE	MISURA NETTA GIORNALIERA (IMPONIBILE IRPeF)	A CARICO AMMINISTRAZIONE	
		CONTRIBUTO CASSA STATALI		CONTRIBUTO CASSA STATALI	IRAP
1	2	3 = Col. 2 x 8,80%	4 = Col. 2 - Col. 3	5 = Col. 2 x 24,40%	6 = Col. 2 x 8,50%
INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO BASE (allievo maresciallo / allievo carabiniere)	1,2400	0,1091	1,1309	0,3001	0,1054

**COMPETENZE GIORNALIERE DOVUTE AGLI ALLIEVI**

(artt. 1798, co. 1 e 1791, co. 2 del D. Lgs.n. 66/2010)

Misure aggiornate a decorrere dal 1° gennaio 2024 in base all'art. 26 c. 3 del D.P.R.53/2025

COMPETENZE	MISURA LORDIZZATA (IMPONIBILE INPDAP) (*)	A CARICO LAVORATORE	MISURA NETTA GIORNALIERA (IMPONIBILE IRPeF)	A CARICO AMMINISTRAZIONE	
		CONTRIBUTO CASSA STATALI		CONTRIBUTO CASSA STATALI	IRAP
1	2	3 = Col. 2 x 8,80%	4 = 74% dello stipendio mensile lordo del Carabiniere / 30	5 = Col. 2 x 24,40%	6 = Col. 2 x 8,50%
PAGA	46,3700	4,08	42,2959	11,22	3,94

(\*) importo ottenuto aumentando la misura netta di una percentuale fissa pari al 9,635%

COMPETENZE	MISURA LORDA	A CARICO LAVORATORE	MISURA NETTA GIORNALIERA (IMPONIBILE IRPeF)	A CARICO AMMINISTRAZIONE	
		CONTRIBUTO CASSA STATALI		CONTRIBUTO CASSA STATALI	IRAP
1	2	3 = Col. 2 x 8,80%	4 = Col. 2 - Col. 3	5 = Col. 2 x 24,40%	6 = Col. 2 x 8,50%
INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO BASE (allievi ufficiali)	1,4900	0,1311	1,3589	0,3606	0,1267

COMPETENZE	MISURA LORDA	A CARICO LAVORATORE	MISURA NETTA GIORNALIERA (IMPONIBILE IRPeF)	A CARICO AMMINISTRAZIONE	
		CONTRIBUTO CASSA STATALI		CONTRIBUTO CASSA STATALI	IRAP
1	2	3 = Col. 2 x 8,80%	4 = Col. 2 - Col. 3	5 = Col. 2 x 24,40%	6 = Col. 2 x 8,50%
INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO BASE (allievo maresciallo / allievo carabiniere)	1,2400	0,1091	1,1309	0,3001	0,1054